



Provincia Regionale di Messina

denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2014

Segreteria Generale

Prot.154/SG

Messina, 29 gennaio 2015

Ai Sigg. Dirigenti

Al Sig. Capo di Gabinetto

e p.c. Al Sig. Commissario straordinario

LORO SEDI

Oggetto: CIRCOLARE - Competenza relativa alla nomina del RUP

Si rilevano posizioni discordanti, in ambito applicativo, in ordine alla competenza alla nomina del RUP.

A seguito di parere espresso al Commissario straordinario, si rendono note le seguenti considerazioni giuridiche al riguardo, al fine di uniformare l'azione amministrativa di tutte le Direzioni.

Preliminarmente occorre considerare che la materia trova rispondenza nel codice dei contratti in combinato disposto con la legge 241/90 e ss.mm.ii.(recepita dalla l.r.10/91).

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 l.241/90 il ruolo del responsabile viene indicato nel responsabile dell'unità organizzativa .

L'articolo 10, comma 5, del Codice Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii dispone che *"il responsabile del procedimento... per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio."*

Come si evince, il RUP deve essere un dipendente di ruolo dell'amministrazione e la nomina, in considerazione degli adempimenti e responsabilità connesse, deve senz'altro sostanzarsi in un provvedimento espresso avente data certa.

La norma non distingue il livello del dipendente, ma nel silenzio, si ritiene che la scelta ricada su funzionari titolari di posizioni di elevata responsabilità muniti di poteri organizzativi, di direzione o coordinamento di risorse umane.

Questa interpretazione è stata avvalorata anche da un parere dell'Autorità per la vigilanza la quale nel ribadire che *" lo scopo della norma è quello di incentrare l'organizzazione della pubblica amministrazione nel settore dei lavori pubblici sulla gestione per obiettivi, che privilegi il momento del coordinamento rispetto a quello della supremazia gerarchica, ha chiarito che la legge non prevede che le funzioni del RUP siano di tipo dirigenziale.*

In ordine alla **competenza alla nomina del RUP** la giurisprudenza, oramai consolidatasi sul punto, ha ritenuto che la qualifica di RUP debba ritenersi confermata, sulla base di quanto asserito dalla stessa normativa di carattere generale di cui all'art.5 della l.n.241/90, **in capo al dirigente e/o responsabile** del settore o servizio all'interno del quale va ricompresa la suddetta attività o il suddetto intervento (testualmente: *“La mancata nomina del responsabile del procedimento, inoltre, non determina un vuoto procedimentale o l'illegittimità del provvedimento conclusivo, applicandosi in tale ipotesi la norma suppletiva dettata dall'art. 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, secondo la quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento e, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, egli è considerato responsabile del procedimento”*: in tal senso: T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 26/02/2011, n. 216; TAR Lazio , sez.I, 9.8.2010, n.30436; T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2004, n. 400; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 gennaio 2004, n. 917; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 aprile 2003, n. 1208).

La ratio della norma è da ricondursi al principio di separazione dei poteri e all'esercizio dei poteri gestionali in materia di adempimenti amministrativi in capo ai dirigenti o Responsabili di Servizi.

Il soggetto nominato RUP, sia esso personale di ruolo o in servizio, deve comunque soddisfare il principio **dell'appartenenza all'amministrazione** dato che sembrerebbe del tutto escluso l'affidamento di siffatte funzioni a soggetti estranei all'amministrazione, compreso quindi un professionista esterno che intrattenga con l'ente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o da un tecnico che operi alle dipendenze di un Ente pubblico diverso dalla stazione appaltante.

Tutto quanto premesso si ritiene riassumere la questione come segue :

La responsabilità dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 L.241/90 fa capo al Dirigente preposto ad ogni direzione .

L'organo di vertice nel conferire l'incarico dirigenziale nomina lo stesso dirigente responsabile della Direzione , dei procedimenti, delle attività degli obiettivi e dei risultati di performance . In questo ambito può annoverarsi la competenza dell'organo politico .

“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati “(art.4 c.2 Dlgs.165/2001)

Nell'ambito dei poteri di micro-organizzazione il dirigente assegna le responsabilità dei procedimenti ai propri collaboratori dipendenti nel rispetto delle norme legge e dei regolamentari .

Riguardo ai lavori pubblici l'art.10 c.1 del Dlgs 163/2006 *“ per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”*. **La nomina va effettuata dal Dirigente nell'ambito dei poteri datoriali e indicata negli atti di programmazione dei lavori pubblici .**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Caponetti